



SENATO ACCADEMICO	22 novembre 2019
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	05 novembre 2019
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 1749/2019 Prot. n. 241896 - 13 dicembre 2019
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ripartizione Biblioteche</u>
ENTRATA IN VIGORE	01 gennaio 2020

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**

Sommario

Articolo 1 - Disposizioni generali	2
Articolo 2 - Strutture	2
Articolo 3 - Organi di governo	2
Articolo 4 - Presidente del SBA	2
Articolo 5 - Consiglio di gestione	2
Articolo 6 - Consiglio scientifico di Polo	3
Articolo 7 - Coordinamento tecnico	4
Articolo 8 - Convocazioni del Consiglio di gestione e dei Consigli scientifici di Polo	4
Articolo 9 - Deliberazioni del Consiglio di gestione e dei Consigli scientifici di Polo	5
Articolo 10 - Dimissioni dei componenti del Consiglio di gestione e dei Consigli scientifici di Polo	5
Articolo 11 - Finanziamenti	5
Articolo 12 - Modifiche al regolamento	6
Articolo 13 - Efficacia temporale del regolamento	6

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. I servizi bibliotecari, documentari e informativi risultano di importanza strategica per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio.
2. Ai sensi dello Statuto, allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, è organizzato il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) il cui governo è disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 2 - Strutture

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in:
 - a) strutture organizzative e gestionali alle dipendenze della direzione generale:
 - strutture di gestione dei processi centralizzati organizzate nel Polo dei servizi bibliotecari trasversali;
 - strutture bibliotecarie, o punti di servizio, di Polo (Polo delle Scienze della società e dell'uomo; Polo scientifico-tecnologica e di Architettura; Polo biomedico e matematico);
 - b) Organi di governo.

Articolo 3 - Organi di governo

1. Sono Organi di governo del SBA:
 - il/la Presidente del SBA;
 - il Consiglio di gestione;
 - i Consigli scientifici di Polo.

Articolo 4 - Presidente del SBA

1. Il/la Presidente del SBA è nominato/a dal/la Rettore/Rettrice con proprio decreto e presiede il Consiglio di gestione. Dura in carica tre anni accademici rinnovabili e svolge le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio di gestione;
 - sovrintende alla gestione dei fondi assegnati per lo sviluppo del SBA;
 - nomina tra i componenti del Consiglio un/una vice-Presidente, che lo/la sostituisca in caso di temporanea assenza o impedimento.

Articolo 5 - Consiglio di gestione

1. Il Consiglio di gestione è l'Organo di governo e di programmazione delle politiche del SBA. È nominato con decreto rettorale e dura in carica per tre anni accademici.
2. Il Consiglio di gestione è costituito da:

- il/la Presidente;
 - i/le Presidenti dei Consigli scientifici di Polo;
 - un/una rappresentante della comunità studentesca designato/a dal Consiglio degli studenti.
3. Partecipano alle riunioni del Consiglio di gestione anche il/la Coordinatore/trice della Ripartizione biblioteche con la funzione di segretario/a verbalizzante ed i/le responsabili dei Poli bibliotecari.
 4. Il Consiglio di gestione, tenuto conto del Piano strategico triennale dell'Ateneo e delle risorse economiche assegnate, svolge i seguenti compiti:
 - gestisce la politica delle acquisizioni di interesse generale;
 - esprime parere obbligatorio per il Consiglio di Amministrazione sulle proposte di donazioni librerie, valutando la sostenibilità della accettazione per l'Ateneo;
 - stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi a disposizione del SBA e assegna le risorse per le acquisizioni di interesse generale e per le necessità delle biblioteche di Polo;
 - propone indirizzi generali per l'organizzazione del SBA.

Articolo 6 - Consiglio scientifico di Polo

1. Il Consiglio scientifico di Polo è costituito da rappresentanze designate dai Consigli di dipartimento tra il personale docente e ricercatore. In particolare:
 - per il Polo delle Scienze della società e dell'uomo, il Consiglio scientifico è formato da tre componenti di designazione rispettivamente dei Consigli dei dipartimenti di: Economia e Management; Giurisprudenza; Studi Umanistici;
 - per il Polo biomedico e matematico, il Consiglio scientifico è formato da sei componenti di designazione, rispettivamente, dei Consigli dei dipartimenti di: Scienze della Vita e Biotecnologie; Scienze mediche; Morfologia, Chirurgia e Medicina sperimentale; Scienze biomediche e chirurgico - specialistiche; Scienze chimiche e farmaceutiche; il/la componente designato/a dal dipartimento di Matematica e Informatica in seno al Consiglio scientifico del Polo scientifico – tecnologico e di Architettura solo per gli aspetti inerenti all'organizzazione della biblioteca e non agli acquisti;
 - per il Polo scientifico - tecnologico e di Architettura, il Consiglio scientifico è formato da quattro componenti di designazione rispettivamente dei Consigli dei dipartimenti di: Architettura; Ingegneria; Matematica e Informatica; Fisica e Scienze della Terra.
2. Ciascun Consiglio scientifico viene nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio scientifico anche il/la responsabile delle biblioteche di Polo con la funzione di segretario/a verbalizzante.

4. Ciascun Consiglio scientifico svolge i seguenti compiti:
 - coordina la politica delle acquisizioni e la relativa suddivisione dei fondi nelle diverse aree disciplinari;
 - propone al Consiglio di gestione indirizzi generali nell'organizzazione dei servizi delle biblioteche di Polo;
 - elegge il/la Presidente tra il personale docente e ricercatore che fa parte del Consiglio stesso.
5. Il/La Presidente è nominato/a con decreto rettorale con mandato triennale coincidente con la durata del Consiglio stesso. Il mandato è rinnovabile.
6. Il/La Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio scientifico;
 - nomina tra i componenti del Consiglio un/una vice-Presidente, che lo/la sostituisca in caso di temporanea assenza o impedimento;
 - rappresenta le biblioteche del Polo presso il Consiglio di gestione dove esercita funzioni di iniziativa e promozione.

Articolo 7 - Coordinamento tecnico

1. Il/La coordinatore/trice della Ripartizione Biblioteche ed i/le responsabili delle biblioteche dei Poli bibliotecari sono incaricati/e dalla Direzione generale per tre anni rinnovabili tra il personale dell'area delle biblioteche e formano il Coordinamento tecnico del SBA.
2. Il Coordinamento tecnico individua e garantisce le soluzioni organizzative più appropriate per una gestione efficace dei servizi bibliotecari dell'Ateneo.
3. Il Coordinamento tecnico viene convocato ogni qualvolta ve ne sia la necessità dal/la Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo per un confronto sugli aspetti organizzativi e tecnico-amministrativi dei servizi bibliotecari.
4. Al Coordinamento tecnico può partecipare, su specifiche problematiche, anche altro personale della Ripartizione biblioteche.

Articolo 8 - Convocazioni del Consiglio di gestione e dei Consigli scientifici di Polo

1. Il Consiglio di gestione ed i Consigli scientifici di Polo si riuniscono in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno.
2. Il/La Presidente del Consiglio di gestione ed i/le Presidenti dei Consigli scientifici di Polo convocano i rispettivi Consigli in via straordinaria quando almeno 2/3 dei propri componenti effettivi ne facciano motivata richiesta scritta.

3. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, di regola, almeno due giorni prima della data prescelta.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
5. Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso.
6. Il Consiglio di gestione ed i Consigli scientifici di Polo possono deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del/la Presidente o dei componenti, di soggetti esterni senza diritto di voto.

Articolo 9 - Deliberazioni del Consiglio di gestione e dei Consigli scientifici di Polo

1. Il Consiglio di gestione ed i Consigli scientifici di Polo possono validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
4. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente.
5. I componenti possono richiedere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni testuali.
6. Le delibere assunte dal Consiglio di gestione e dai Consigli scientifici di Polo sono approvate seduta stante e sono immediatamente esecutive.
7. Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del/la Segretario/a e debitamente repertoriato.

Articolo 10 - Dimissioni dei componenti del Consiglio di gestione e dei Consigli scientifici di Polo

1. Le dimissioni di un/una componente del Consiglio di gestione devono essere presentate per iscritto, anche via e-mail, al/la Presidente del Consiglio di gestione, che ne dà comunicazione al Rettore/alla Rettrice per consentirne la sostituzione.
2. Le dimissioni di un/una componente di un Consiglio scientifico di Polo devono essere presentate per iscritto, anche via e-mail, al/la Presidente del relativo Consiglio scientifico di Polo, che ne dà comunicazione al Rettore/alla Rettrice per consentirne la sostituzione, e ne informa il/la Presidente del Consiglio di gestione.
3. Il Consiglio di gestione e i Consigli scientifici di Polo ne prendono atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.
4. Il/La Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Rettore/alla Rettrice.

Articolo 11 - Finanziamenti

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dispone dei seguenti finanziamenti:

- fondi per il funzionamento dei servizi delle biblioteche assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- fondi per l'acquisizione di documenti bibliografici su supporto cartaceo, elettronico e multimediale assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- fondi finalizzati allo sviluppo dei settori bibliografici di interesse per il personale docente o la comunità studentesca trasferiti dai dipartimenti;
- fondi per lo sviluppo dell'informatizzazione assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- fondi derivanti da prestazioni conto terzi;
- contributi di Enti o privati versati a titolo di liberalità.

Articolo 12 - Modifiche al regolamento

1. Modifiche al presente regolamento possono essere formulate su proposta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di gestione. Le proposte di modifica verranno approvate dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Efficacia temporale del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. A partire dal medesimo giorno il regolamento è disponibile sul sito web istituzionale.
2. Le modifiche entrano in vigore anch'esse il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. A partire dal medesimo giorno il regolamento aggiornato è disponibile sul sito web istituzionale.